



GUIDA OPERATIVA ALL'ADEMPIMENTO DELL'ARTICOLO 30

Come compilare correttamente
il Modello EAS

16 Settembre 2009 – Prima edizione

PRIMA PARTE

Articolo 30: cosa cambia per l'associazionismo italiano

Chi è obbligato ad inviare la comunicazione

Chi è esentato dall'adempimento

I termini e i modi di presentazione della comunicazione

Le associazioni di nuova costituzione

Cosa succede se non si invia la comunicazione

SECONDA PARTE

Primo riquadro: dati anagrafici dell'ente e del rappresentante legale

Secondo riquadro: analisi dei 38 punti della dichiarazione

TERZA PARTE

Il ruolo dell'intermediario

Controlli futuri

A cura della redazione di Infocontinua

Hanno collaborato: Francesco Aurisicchio, Elisabetta Bianchetti,
Carlo Mazzini, Sergio Ricci

PRIMA PARTE

Articolo 30: cosa cambia per l'associazionismo italiano

Il 2 settembre 2009, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento con cui è stato approvato il **Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi - Modello EAS** - ai sensi dell'articolo 30 del DL 185/08 convertito, con modificazioni, in L 2/09. Il Modello è una procedura di dichiarazione operativa ai fini fiscali di quanto è stato introdotto dai commi 1, 2, 3 e 3-bis dell'articolo 30.

Gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148 del DPR 917/86 (Tuir - Testo Unico Imposte Redditi) e nell'art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge Iva), hanno l'obbligo di comunicare telematicamente, tramite il Modello EAS, all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Il provvedimento riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit con alcune eccezioni. Infatti, qualunque associazione (o società sportiva dilettantistica) che:

- richieda agli associati la quota associativa, e / o
- ponga in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo, rientra nell'ambito di applicazione del Modello EAS.

Chi è obbligato ad inviare la comunicazione

Gli enti interessati dal nuovo obbligo ¹ sono:

- gli enti associativi (associazioni) di natura privata, con o senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci;
- gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che usufruiscono del regime di de-commercializzazione per le attività svolte (vendita di beni o di servizi) nei confronti dei soci verso pagamento di corrispettivi specifici;
- gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale;
- le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27-12-2002 n. 289.
- le organizzazioni di volontariato che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali * di cui al Decreto Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995;

* In relazione alle organizzazioni di volontariato, le attività commerciali e produttive marginali consentite sono individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995:

- attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

¹ Cfr Circolare 12/09

- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 111 comma 3 del Tuir, (ora 148, c 3) verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Si tratta in ogni caso di attività tese alla realizzazione degli obiettivi della OdV senza utilizzo degli strumenti tipici della concorrenza sul mercato (art. 1, comma 2 D.M. 25 maggio 1995).

Chi è esentato dall'adempimento

Sono esentate da tale obbligo:

1. le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono **solo attività istituzionali** e che **non svolgono attività commerciali** comunque **diverse da quelle marginali** individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
2. le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91. La circolare 12/2009 chiarisce che le associazioni pro-loco che non hanno optato per la legge 398/91, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello;
3. le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) in possesso dell'iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale.

Il caso delle associazioni sportive dilettantistiche

Nella circolare 12/2009, L'Agenzia interpreta in modo particolarmente severo la norma esentativa riguardante le associazioni sportive dilettantistiche. A suo avviso:

1. l'onere dell'invio del modello grava anche sulle associazioni sportive dilettantistiche che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'art. 148 del Tuir; vale a dire che è obbligato anche chi – tra queste organizzazioni – richiede ai soci il versamento di corrispettivi per lo svolgimento delle pratiche sportive (corsi di nuoto, utilizzo delle attrezzature, ecc);
2. il modello va inviato anche dalle Asd che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi (sponsorizzazione, pubblicità, somministrazione, cessione materiali sportivi, ecc.).

I termini e i modi di presentazione della comunicazione

Il modello Eas deve essere presentato **entro il 30 ottobre 2009** per gli enti associativi già costituiti alla data del 29 novembre 2008.

Il modello Eas deve essere **presentato esclusivamente in via telematica** con due alternative:

- direttamente da parte dell'ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- avvalendosi di un intermediario abilitato dall'Agenzia delle Entrate (professionisti del settore tributario, Caf, ecc.).

Il modello Eas è disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere scaricato dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il modello può essere scaricato anche da altri siti internet purché sia conforme per struttura al modello dell'Agenzia delle Entrate e rechi, oltre che la medesima struttura e sequenza software di quello dell'Agenzia delle Entrate, il segnale di conformità e gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Le associazioni di nuova costituzione

Per gli enti associativi che si sono costituiti dopo il 29 novembre 2008, il termine per presentare il modello è di sessanta giorni dalla costituzione. Quindi:

- gli enti associativi che si sono costituiti entro il 30 agosto 2009 devono inviare il modello entro il 30 ottobre 2009;
- gli enti associativi che si sono costituiti dopo il 30 agosto 2009 o che si costituiranno dopo il 30 ottobre 2009 avranno sessanta giorni dalla data di costituzione per presentare il modello;

Cosa succede se ci saranno variazioni dei dati successivamente all'invio del modello

In caso di modifiche dei dati, gli enti associativi sono obbligati a presentare nuovamente il modello con le variazioni intervenute, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi. Nelle Istruzioni allegate al Modello, l'Agenzia rileva che in sede di rinvio successivo del modello, è necessario comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte.

Non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati:

- ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
- ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30);
- numero dei soci e/o associati dell'ente associativo (dichiarazione n. 24);
- ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
- costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
- il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);

- numero e giorni per l'organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33).

Cosa succede se si perdono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria

Nel caso in cui, dopo il termine del 30 ottobre 2009, si perdano i requisiti qualificanti, richiamati nell'art. 30, è necessario rinviare nuovamente il Modello entro 60 giorni segnalando gli elementi oggetto di modifica.

Tra i motivi che possono far venire meno i requisiti:

1. lo svolgimento in modo esclusivo o prevalente da parte dell'ente associativo di attività commerciale
2. la trasformazione dell'ente associativo in società lucrativa
3. la trasformazione dell'ente associativo in fondazione
4. per le associazioni di cui all'art. 148 comma 3 (associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona), il venire meno di una delle clausole antielusive di cui all'art. 148 comma 8 del Tuir.

Cosa succede se non si invia la comunicazione

Gli enti associativi che non invieranno il Modello EAS non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. Si cita a tal proposito direttamente quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 12/2009 : *“Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui agli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr n. 633 del 1972 non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate”.*

Le conseguenze sono particolarmente gravi; infatti, continuando a svolgere le attività sopra richiamate (incasso quote sociali e vendita di beni e servizi ai soci), tutta l'attività dell'ente avrà natura commerciale. L'ente, pertanto, diventerà “ente commerciale” a tutti gli effetti, attirando nella commercialità (pagamento di imposte e adempimenti contabili connessi) qualsiasi attività svolta ².

² Art 149, TUIR

SECONDA PARTE

Documentazione utile per la compilazione della dichiarazione

Può essere utile raccogliere i seguenti atti e documenti, al fine di redigere correttamente la presente dichiarazione:

- Modello AA5 per il codice fiscale (per il codice e la corretta denominazione dell'ente), e Modello AA7 in caso di Partita Iva (anche per verificare l'opzione di cui alla Dichiarazione 37)
- Atto costitutivo
- Statuto nel quale sono state introdotte per la prima volta le clausole di cui all'art 148, c 8 DPR 917/86 e art 4 DPR 633/72 (vedi Dichiarazione 35): estremi della registrazione
- Modifiche statutarie successive; estremi della registrazione
- Provvedimento (Prefettura o Regione) di iscrizione dell'ente nel Registro delle Persone Giuridiche
- Bilanci o rendiconti dell'ultimo triennio (esercizi chiusi)
- Rendiconto finanziario dell'ultimo esercizio chiuso relative alle raccolte pubbliche di fondi
- Libro soci
- Libro assemblee
- Libro delibere Consiglio Direttivo
- Codice fiscale dell'ente sopra ordinato (cfr. Dichiarazione 5)
- Contratto di acquisto di immobile
- Contratti di locazione o di comodato gratuito nei quali l'associazione è locatario o comodatario)
- Convenzioni (cfr. Dichiarazione 22)
- Codici fiscali degli amministratori (cfr. Dichiarazione 27)

Primo riquadro: dati anagrafici dell'ente e del rappresentante legale

Nel primo riquadro, devono essere riportati i dati essenziali relativi all'ente e al suo rappresentante legale.

In merito all'**ente**, i dati obbligatori risultano essere:

- Codice fiscale
- Partita IVA (se l'ente è fornito della Partita IVA in quanto esercita attività commerciali)
- Denominazione (quella riportata nel modello di richiesta di codice fiscale)
- Tipo ente (cfr. istruzioni dell'Agenzia a pag. 2)
- Data di costituzione (risultante dall'atto costitutivo)
- Sede legale:
 - o Comune

- Sigla della Provincia
- CAP
- Codice del Comune (si tratta di codice catastale del comune, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it)
- Indirizzo

Non risultano essere obbligatori:

- Data inizio attività
- Numero civico
- Frazione

In merito ai dati relativi il **rappresentante legale**, sono obbligatori i seguenti dati:

- Codice fiscale
- Cognome e Nome
- Sesso
- Data di nascita
- Comune o stato estero di nascita

Non sono obbligatori:

- Sigla della provincia (in caso di nascita in stato estero la sigla è EE)
- Telefono, fax e indirizzo email

Non vengono richieste la residenza né il domicilio del rappresentante legale.

Secondo riquadro: analisi dei 38 punti della dichiarazione

In relazione al secondo riquadro, il cuore della dichiarazione, si segnala che non tutti i punti sono obbligatori, come riferito nel documento “Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi”, pubblicato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2009. In questo senso per ogni Dichiarazione è stata riportata l’obbligatorietà della risposta, secondo le indicazioni dell’Agenzia; se si è comunque in possesso di dati utili all’Amministrazione finanziaria ai fini dei controlli, è preferibile riportare dette informazioni anche dove non fossero obbligatorie.

Il rappresentante legale, sotto la propria responsabilità, DICHIARA

Dichiarazione 1 ³

che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale

Per usufruire delle agevolazioni oggetto della normativa (non imponibilità IRES e IVA delle quote sociali e dei corrispettivi da soci) l’ente deve essere “ente non commerciale”, e pertanto non deve svolgere in via esclusiva o principale attività commerciale.

³ Art 73, c 1, 4 e 5, DPR 917/86 recante la definizione di ente non commerciale
Art 149 ibidem – Perdita della qualifica di ente non commerciale

Dato che alla presente dichiarazione sono obbligati gli enti non commerciali (di tipo associativo), la dichiarazione del presente punto non presenta opzioni.

Dichiarazione 2

che è stato adottato lo statuto

Il rappresentante legale deve dichiarare se è stato adottato uno statuto; in questa dichiarazione non interessa la forma con la quale forma è stato redatto, né il contenuto.

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 3 ⁴

che l'ente ha personalità giuridica

La personalità giuridica si acquisisce attraverso un procedimento amministrativo che porta all'iscrizione dell'ente al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura o la Regione presso le quali ha sede legale l'ente.

ATTENZIONE: L'iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche non è da confondersi con l'eventuale iscrizione ad altro Albo, Registro o Elenco (delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, del CONI).

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 4

che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali

L'ente deve segnalare se ha articolazioni locali sia che esse abbiano autonoma soggettività giuridica (con proprio codice fiscale), sia che non l'abbiano.

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 5

che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente

Caso opposto al precedente, il rappresentante legale deve segnalare se l'ente fa parte di una struttura sopraordinata, e, nel caso di risposta affermativa, deve indicare il codice fiscale della struttura sopraordinata.

In caso di articolazioni a diversi livelli (comunale, provinciale, regionale, nazionale) deve essere indicata la struttura sopraordinata riportata nello statuto dell'ente dichiarante, quale struttura di riferimento che ispira i principi di azione all'ente sotto ordinato (ente dichiarante).

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 6

⁴ DPR 361/00 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto

che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi

Spesso le associazioni si federano ad altre strutture, senza per questo “dipendere” da queste. L'ente dichiarante deve indicare se fa parte di federazioni o gruppi.

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 7

che le modalità di convocazione degli associati prevedono: - convocazione individuale - convocazione collettiva

La convocazione individuale consiste nell'invio della convocazione delle assemblee (ordinarie e straordinarie) al recapito dell'associato (indicato dal medesimo in sede di iscrizione o successivamente). L'eventuale pubblicazione della convocazione sul periodico inviato a tutti gli associati è da intendersi quale convocazione individuale.

Per convocazione collettiva si intende, per esempio, l'affissione - presso la sede legale dell'ente o presso altra sede frequentata dai soci – delle convocazioni assembleari.

La forma di convocazione degli associati deve essere “idonea”, cioè consentire agli stessi la possibilità di ricevere l'informazione dell'imminente riunione assembleare.

Si consiglia di verificare nello statuto la forma di convocazione riportata.

Dichiarazione 8

che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo

Si intende per elettorato attivo la possibilità per ogni associato maggiorenne di eleggere le cariche riportate nello statuto quali organi statutari (per esempio i consiglieri, il presidente – se non eletto dal consiglio direttivo).

L'elettorato passivo consiste nella possibilità per ogni associato maggiorenne di essere eletto alle cariche riportate nello statuto.

Gli enti associativi che usufruiscono della de-commercializzazione delle entrate derivanti dalle attività di vendita di beni e servizi agli associati devono concedere agli associati maggiorenni questi due diritti (elettorato attivo e passivo), senza distinzione al variare di eventuali contributi o quote versate.

L'obbligo di riconoscere questi diritti non si applica alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.⁵

Dichiarazione 9

che le quote associative sono uguali e non differenziate

Le quote sociali consentono al soggetto di iscriversi all'associazione o di rinnovare l'adesione, godendo dei pieni

⁵ Art 148, c 9, DPR 917/86